

Con l'Unità d'Italia nasce anche il primo ordinamento dello stato civile

2a - "La secolarizzazione del Servizio di Stato Civile negli Stati pre-unitari."

a cura di Antonia De Luca

L'attribuzione delle competenze del Servizio di stato civile allo Stato fu deciso dall'Assemblea Costituente francese e fu recepito nella Costituzione del 1791 laddove recitava: "la compilazione degli atti di Stato Civile e la tenuta dei registri sono esclusivamente di competenza delle autorità comunali". L'affermazione di questo principio nella legge fondamentale francese, definito come secolarizzazione del Servizio di Stato Civile, rende evidente la rilevanza che questo Istituto aveva assunto e la conseguente necessità del legislatore di porlo sotto la tutela dello Stato secondo una tipica concezione della società moderna che vede ricondotto allo Stato tutto ciò che attiene all'ordine civile.

Ma, al di là di ogni altra considerazione, quello che la secolarizzazione dello Servizio di Stato Civile maggiormente esprime è il superamento della discriminazione dei cittadini in ragione della fede religiosa professata, quella stessa fede che l'assolutismo francese aveva esasperato minacciando pesanti sanzioni per scoraggiare l'osservanza di credi diversi da quello cattolico.

La ritrovata libertà di culto si affermò con le disposizioni del Codice Civile (Codice Napoleonico del 1804) ove fu recepita l'articolazione organica e completa di una legge che già nel 1792 aveva avuto ad oggetto lo Stato Civile dei francesi e che costituì un esempio per il futuro legislatore italiano. Il legislatore francese pose particolare attenzione a non sconvolgere i cerimoniali religiosi che accompagnavano gli eventi di nascita, matrimonio e morte, lasciando ai fedeli la possibilità di continuare i riti cerimoniali e ai ministri di culto di continuare a tenere i registri per l'annotazione di questi eventi, privandoli però, del valore probatorio dello Stato Civile della persona.

Non fu facile passare dalla teoria alla pratica per l'oggettiva mancanza di quella rete di uffici territoriali che aveva permesso alla Chiesa di organizzare la raccolta sistematica dei dati; occorreva tempo e risorse economiche per strutturare e organizzare il Servizio e, di certo, la diffusa analfabetizzazione degli amministratori e dipendenti comunali non aiutava.

Di conseguenza l'attività di raccolta non fu inizialmente regolare ma l'importanza di questo servizio, immediatamente recepita dalla società, riuscì a far



Antonia De Luca, ideatrice e autrice di questa rubrica

superare le difficoltà del momento e permetterne rapidamente una adeguata strutturazione.

L'evoluzione del diritto francese fece da traino e il principio della secolarizzazione fu imitato anche negli Stati pre-unitari dell'Italia che però incontrarono moltissime difficoltà a scindere l'attività civile da quella religiosa; i matrimoni, infatti, rimasero di competenza della Chiesa mentre agli uffici di Stato Civile venne riservato solo il compito di mera trascrizione. Solo successivamente fu introdotta la possibilità di celebrare il matrimonio solo con rito civile.

Il Codice Civile generale austriaco del 1811, applicato nel regno del Lombardo Veneto fino all'unificazione del Regno d'Italia, disciplinò il matrimonio stabilendo che "la solenne dichiarazione del consenso deve farsi dinanzi al curato" e che "per la prova permanente del concluso contratto di matrimonio sono obbligati i parroci ad iscriverlo di propria mano nel libro dei matrimoni a ciò specialmente destinato". In questo modo, e in netta contrapposizione con il Codice francese, si attribuivano ai parroci le funzioni di Ufficiali di Stato Civile e si mantenevano in vita i registri istituiti dal Concilio di Trento.

Nel Ducato di Parma di Maria Luigia (1820) la tenuta dei registri di cittadinanza, di nascita e di morte fu affidata agli ufficiali di Stato Civile; il matrimonio, invece, si celebrava dinanzi al parroco che rilasciava un'attestazione per la

successiva trascrizione nei registri civili. Nel regno di Sardegna, con il codice Albertino del 1837, si introdusse il principio del doppio originale dei registri da parte di ogni Comune; si lasciò alla Chiesa la celebrazione dei matrimoni pur prevedendo per gli ebrei e i non cattolici la possibilità di avvalersi dei propri riti.

Una posizione particolarmente interessante si può riscontrare nel Codice Civile del Regno delle due Sicilie (promulgato il 26 marzo 1819).

Detto codice rappresentò la concezione moderna delle competenze dello Stato Civile e, per gli atti di matrimonio, avviò un intreccio tra le celebrazioni religiose e le prerogative dello Stato. La celebrazione prevedeva più fasi; i nubendi dopo le pubblicazioni di matrimonio dovevano presentarsi all'Ufficiale di Stato Civile per ascoltare la lettura degli articoli del Codice Civile, relativi ai diritti e ai doveri, e pronunciare la "solenne promessa di celebrare il matrimonio davanti alla Chiesa, secondo le norme prescritte dal Sacro Concilio di Trento". Agli sposi veniva rilasciato un apposito atto di Stato Civile che dovevano consegnare al parroco il quale, una volta celebrato il matrimonio, formava un duplice atto e ne trasmetteva uno all'Ufficiale di Stato Civile per le successive incombenze. Solo dopo tali formalità "il matrimonio sarà tenuto per legge solennemente celebrato".

Le modalità del rito sono molto somiglianti a quelle attuali seppur con una sostanziale differenza che si rileva nel fatto che oggi, il matrimonio concordatario, rimane esclusivamente canonico ed ha validità come se fosse stato celebrato innanzi all'Ufficiale di Stato Civile; il codice delle Due Sicilie si differenzia per la "solenne promessa" che i nubendi dovevano rendere singolarmente all'Ufficiale di Stato Civile prima del matrimonio.

In definitiva il principio della secolarizzazione fu recepito immediatamente negli Stati pre-unitari ma non fu facile superare la sacralità della celebrazione del matrimonio che rimase prevalentemente affidato alla Chiesa; il registro di matrimonio servì solo per registrare annotazioni ed eventi celebrati davanti al ministro di culto.

...Alla prossima puntata.

La nascita degli stranieri in Italia

di Tiziana Piola

Anno XXVI, numero 5 • maggio 2011

a.n.u.s.c.a.

Notiziario

L'immigrazione in Italia è un fenomeno relativamente recente, che ha cominciato a raggiungere dimensioni significative all'incirca nei primi anni settanta. Il fenomeno si è poi sviluppato ed ha iniziato a modificare l'aspetto demografico del nostro paese soprattutto dal 2000 in avanti. In tale contesto si è trasformato anche "l'evento nascita". L'Istat, infatti, ha rilevato che nel 1995 si è registrato il minimo storico: la ripresa delle nascite è avvenuta a partire dalla seconda metà degli anni '90, ma le caratteristiche di tale ripresa sono molto eterogenee e l'immigrazione straniera ha influito notevolmente.

Infatti, un'indagine Istat rileva che "... negli anni in cui si osserva l'aumento delle nascite ha assunto rilevanza un fenomeno nuovo per il nostro Paese: le nascite da genitori stranieri. Negli ultimi anni l'incidenza dei nati stranieri sul totale dei nati della popolazione residente in Italia è più che raddoppiata passando dal 3,9% del 1999 al 8,7% del 2004....".

Il fenomeno demografico delineato ha condizionato l'operato degli ufficiali di stato civile che si trovano a dover affrontare nuove problematiche in ordine all'applicazione o meno di legislazioni straniere. A tal proposito il "diritto internazionale privato", ovvero la legge 31 maggio 1995 n. 218 è lo strumento che consente di individuare la legge applicabile nei rapporti di famiglia e nei diritti della personalità, quando vi sia un elemento di estraneità rispetto alla legislazione italiana. Ma dal punto di vista pratico, quali sono le difficoltà che si presentano nel caso in cui l'ufficiale di stato civile deve redigere un'atto di nascita sulla base di una dichiarazione resa dal genitore straniero? Oltre alle ovvie difficoltà di comprensione della lingua che possono essere superate facilmente con l'ausilio di un interprete, occorre risolvere le questioni relative: alla documentazione da produrre, alla filiazione naturale o legittima, all'attribuzione del nome e cognome e alla cittadinanza.

Occorre partire innanzi tutto dal presupposto che il ricevimento della dichiarazione di nascita è un atto dovuto da parte dell'ufficiale di stato civile: l'atto deve essere formato immediatamente



Tiziana Piola esperta ANUSCA

poichè "...La registrazione dell'evento nascita costituisce un diritto della persona, riconosciuto dal nostro ordinamento: fino a quando non esiste l'atto di nascita, non esistono per la persona, che pure è nata, i diritti civili che la collegano con l'ordinamento giuridico (diritto al nome, all'identità personale), pur sussistendo i diritti fondamentali della persona, come quello alla vita, alla salute, alla dignità." così recita il Massimario, anno 2010. L'ufficiale di stato civile, pertanto, dovrà verificare l'identità dei dichiaranti mediante l'esibizione, da parte loro, di un documento di identità in corso di validità e, in mancanza, può valere anche la conoscenza personale dell'ufficiale di stato civile, oppure, la testimonianza di due maggiorenni muniti di documenti di identità. A questo punto l'Ufficiale dello Stato Civile deve esclusivamente accertarsi che effettivamente la nascita sia avvenuta attraverso l'esibizione dell'attestazione di nascita rilasciata dall'ostetrico che ha assistito al parto; ricordiamoci, tuttavia, che tale attestazione può essere anche sostituita da dichiarazione resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000 (art.30 punto 2 d.p.r. 396/2000).

Come si procede alla formazione dell'atto? Dal punto di vista della "forma dell'atto" si applicano le disposizioni del D.P.R. n. 396/2000. Dal punto di vista del "contenuto", ovvero se è figlio legittimo o naturale, le modalità circa il riconoscimento, l'attribuzione del nome e del cognome e la trasmissione della cittadinanza, si applicano esclusivamente le normative dello Stato di appartenenza (Art 33 legge 218/1995

"lo stato di figlio è determinato dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita"). Cosa significa l'applicazione dell'articolo 33?

L'ufficiale di stato civile dovrà formare l'atto di nascita secondo le indicazioni date dal dichiarante (che fanno fede fino a prova contraria – ex art. 451, c. 2, cod. civ.) e non è responsabile circa il contenuto della dichiarazione resa dal genitore straniero, quindi non deve controllare la veridicità del contenuto dell'atto stesso. Lo straniero non è tenuto a produrre alcuna documentazione che attesti il suo stato di coniugio al fine della dimostrazione dello "status" del figlio (filiazione naturale o legittima). Nel caso in cui, infatti, lo straniero sia iscritto come convivente della madre e dichiararsi lo status del figlio come legittimo, l'ufficiale di stato civile deve recepire, comunque, la dichiarazione resa, anche in contrasto con la "registrazione" anagrafica. A tal proposito rammentiamo il caso in cui uno straniero di origine mussulmana abbia avuto un figlio dalla seconda moglie: il secondo matrimonio (poligamico) è in contrasto con il nostro ordinamento giuridico, tuttavia occorre recepire ugualmente la dichiarazione di nascita, quale filiazione legittima, poichè tale è lo "status" del figlio per lo Stato di appartenenza. Eventuali errori o difformità riscontrati successivamente nella dichiarazione di nascita, poichè in contrasto con la legge straniera, potranno essere corretti nel seguente modo: se relativi allo "status" del figlio, occorrerà ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria (art 95 dpr 396/2000); se, invece, è stato erroneamente attribuito un nome e cognome al nato, non conforme alla disposizione legislativa straniera, si potrà provvedere, ai sensi dell'art. 98, comma 1 del D.P.R. 396/2000, richiedendo al genitore un'apposita attestazione rilasciata dall'autorità diplomatica o consolare dello Stato di appartenenza.

Anche l'attribuzione della cittadinanza di un bambino nato in Italia da genitori stranieri è determinata dalle leggi vigenti nello Stato di appartenenza degli stessi, vale pertanto ed esclusivamente la

Adozione da parte di "single": interessante sentenza della Corte di Cassazione

di **Nadia Patriarca**

“ Il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'ambito di ammissibilità dell'adozione di minore da parte di una persona singola anche con gli effetti dell'adozione legittimante”, quanto riportato è l'ultimo passaggio contenuto in un' interessante sentenza della Corte di Cassazione, precisamente nella sentenza n. 3572 del 14 febbraio 2011. Il pronunciamento della Corte riguarda il ricorso presentato da una donna italiana, residente negli Stati Uniti d'America che, avendo ottenuto da parte del tribunale del distretto di Columbia, il riconoscimento del provvedimento di adozione legittimante pronunciato nella Federazione russa nei confronti di un minore cittadino russo, aveva richiesto che anche in Italia tale sentenza venisse riconosciuta così come definita all'estero, vale a dire in forma legittimante.

La legge nazionale italiana, invece, riconosce ai singoli la possibilità di adozione secondo le disposizioni contenute nell'articolo 44 della legge 184/1983, vale a dire un'adozione che può essere disposta solo nei casi individuati dalla norma e che non determina un rapporto di filiazione legittimante.

La donna, nel suo reclamo aveva denunciato oltre alla violazione della Convenzione dell'Aja per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 29 maggio 1993 e resa esecutiva in Italia con la legge 476 del 1998, la violazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo e della Convenzione di Strasburgo del 1967 sull'adozione dei minori, in quanto, a parere della ricorrente, lo Stato italiano, nel non riconoscere l'adozione in forma legittimante ha di fatto determinato una diversa condizione del minore relativamente al suo "status", in quanto considerato figlio legittimo per gli ordinamenti statunitensi e russo e non per quello italiano.

Con riferimento alla Convenzione di Strasburgo, che stabilisce che un minore può essere adottato da persone fra loro unite in matrimonio o anche da una



Nadia Patriarca, Esperto e docente Anusca, autrice di questo articolo

singola persona, la Suprema Corte ritiene che tale norma non può essere immediatamente applicata dai giudici nel senso di concedere l'adozione di minori nei confronti di singoli al di fuori della previsione normativa dell'articolo 44 della legge 184/1983. Chiarisce la Corte che il legislatore nazionale, nel rispetto delle Convenzioni Internazionali, ha la facoltà e non l'obbligo di prevedere l'adozione per persone sole e l'Italia l'ha disposto nei termini del citato articolo 44. La sentenza rigetta il ricorso presentato, ma nel rimandare al legislatore nazionale la possibilità di ampliare la normativa vigente in tema di adozioni, nel senso di prevedere che anche le persone non coniugate possano ricorrere all'adozione legittimante, la Corte di Cassazione ne ha di fatto riconosciuto l'ammissibilità.

Nuovo servizio per i Comuni in quota "D": L'Albo on line – Domande e risposte

Novità in vista per i Comuni che si sono associati o aderiranno all'ANUSCA in quota "D" (ricordiamo con l'occasione che, anche avendo scelto una quota diversa per l'anno in corso è sempre possibile integrare).

E' in arrivo un nuovo servizio, consultabile attraverso il portale ANUSCA tramite le solite credenziali di accesso relativo all'Albo on line.

Come si sa, il Decreto c.d. Milleproroghe, non prevedendo alcuna proroga in merito, ha stabilito l'entrata in vigore dell'obbligo per ogni Comune di istituire il proprio albo pretorio telematico con decorrenza 1 gennaio 2011.

Poiché non si tratta di una mera applicazione informatica, ma sottende diverse implicazioni di carattere giuridico, i dubbi degli operatori sono tanti. E qui interviene ANUSCA con il servizio "L'albo on line – domande e risposte".

In cosa consisterà il servizio? Verrà fornito tutto il quadro normativo sotteso alla istituzione dell'albo pretorio on line nonché un apparato di FAQ (Frequently Asked Questions), ossia domande e risposte sulle caratteristiche e i contenuti dell'albo on line, periodicamente aggiornati, per aiutare gli operatori a far luce su una materia di non facile applicazione.

Il servizio è disponibile dal 18 aprile. - **Info: www.anusca.it**

**Nel 2011 per consentire la partecipazione gratuita
di tanti operatori demografici**

ANUSCA investe ben 100 mila euro in formazione

Nell'arco di due mesi, ANUSCA per la formazione professionale ha organizzato ben 16 corsi con proprie risorse. Stiamo parlando di corsi di formazione e aggiornamento professionale organizzati gratuitamente da ANUSCA, che sta esprimendo il massimo sforzo su tutto il territorio nazionale, mettendo a disposizione oltre 100.000 euro per organizzare iniziative e per assicurare a tutti gli operatori demografici (in presenza di tagli ai Comuni che colpiscono anche la formazione), di partecipare a forme di aggiornamento sulle ultime novità legislative.

Un investimento importante, in un momento difficile per tutti, anche per ANUSCA che però ha scelto di sostenere i corsi di formazione e aggiornamento professionale, nell'interesse delle tante migliaia di soci individuali e dei Comuni associati e dell'intero settore dei servizi demografici.

Delle 16 iniziative già realizzate a titolo gratuito per i Comuni soci, 5 lo sono state anche per i soci individuali. Per gli Enti: Modena, Novara, Collegno, Lecco, San Giustino (PG), Vicenza, Arezzo, Verona, Asti, Somaglia (LO) e Trapani, mentre Locri, Varese e Ceraso (SA), Crotone e Sant'Onofrio (VV) hanno ospitato anche i soci individuali.

Nel mese di maggio sono già in programma altri corsi per gli Enti a Alessandria, Udine e Volterra. (info: www.anusca.it)

Fotonotizia: Teleromagna in Accademia

La televisione digitale terrestre in Accademia! È successo nella mattinata del 18 aprile, quando il Gruppo TeleRomagna ha acceso le telecamere nella Sala Plenaria, per registrare una trasmissione di circa un'ora sulla presentazione della nuova sede di Castel Guelfo, a pochi chilometri da Castel San Pietro Terme. Il Presidente ANUSCA Paride Gullini ha fatto gli onori di casa, salutando l'Assessore della Provincia di Bologna, Graziano Prantoni, il sindaco di Castel Guelfo Cristina Carpeggiani, l'Assessore di Castel San Pietro Terme, Sauro Dal Fiume ed il Direttore di TeleRomagna, Gianluca Padovani. L'emittente romagnola, visibile con il digitale in tutta la regione, ha anche attivato una collaborazione con ANUSCA, per approfondire i tanti temi del settore dei servizi demografici.



Foto in alto: un momento della conferenza stampa-trasmissione di Teleromagna nella accogliente Sala Plenaria dell'Accademia di Castel San Pietro Terme. Il conduttore Piergiorgio Valbonetti presenta le autorità al tavolo: da sinistra il direttore di Teleromagna, Gianluca Padovani, il sindaco Cristina Carpeggiani di Castel Guelfo, il Presidente Anusca Paride Gullini, l'assessore provinciale Graziano Prantoni e l'assessore Sauro Dal Fiume di Castel San Pietro Terme



Foto a fianco: lo spiegamento di telecamere e attrezzature, con tanto di regia mobile, schierato da Teleromagna

Novità anche nei contenuti

New-look...Newsletter ANUSCA

di Sauro Dal Fiume

Dall'uovo di Pasqua è uscita una nuova Newsletter ANUSCA, spedita dal 27 aprile con una rinnovata veste grafica e tante novità all'interno dell'apprezzato strumento di comunicazione elettronica, sul quale l'Associazione ha creduto da subito, investendo negli anni risorse economiche, per offrire agli operatori dei servizi demografici un prodotto sempre interessante e utile al loro lavoro.

Il nuovo "look" della Newsletter ANUSCA è quello che per primo pensiamo possa richiamare l'attenzione del lettore, sia per i nuovi colori, sia per la forma e nella presentazione degli articoli, la maggioranza dei quali relativi agli argomenti che più interessano il mondo dei servizi demografici. A fianco di questi, ora c'è una colonna dedicata alle inserzioni pubblicitarie, un'altra occasione di visibilità che ANUSCA offre alle aziende del settore, in relazione alle migliaia di Newsletter inviate a cadenza quindicinale ai soci.

Ecco, in coincidenza del "new-look", la redazione ha anche sistemato l'indirizzo dei soci in regola con l'adesione 2011, in modo che dal prossimo numero, solo a loro sarà inviata la Newsletter ANUSCA. Quindi, chi si è iscritto in passato ed oggi non è socio ANUSCA, d'ora in poi non riceverà più questo utile e fruibile "notiziario elettronico", ma potrà subito ritornare ad averlo, versando la contenuta quota individuale 2011 ad ANUSCA.

Tra le tante novità, ricevendo la Newsletter nella casella di posta elettronica, sarà possibile cliccare sopra la testata e "visualizzare la versione web" del quindicinale ANUSCA. Inoltre, nelle prossime settimane, si potranno anche scaricare gli articoli sul proprio computer, per leggerli o stamparli in modo ancora più agevole.

Sulla Newsletter ANUSCA si potranno vedere i "Corsi di Formazione", sia del mese corrente, sia del calendario annuale; cliccando su "I nostri servizi", si

potranno conoscere le opportunità per i Comuni soci e per i soci individuali; infine, un'utile "AnuscaConsiglia" per quesiti risolti e altre notizie. Tutte novità in più rispetto al formato precedente della Newsletter.

Non potevano mancare poi, i collegamenti ai principali social-network della rete, Facebook e YouTube, facilmente raggiungibili con un link presente sulla Newsletter ANUSCA.

La "Rivista di informazione sulle novità di Servizi Demografici" a cura dell'Associazione, ovvero la Newsletter ANUSCA, vedrà il costante impegno, oltre che del sottoscritto come caporedattore, di Cecilia Bortolotti, Silvia Zini, Catia Cecchini e del responsabile della comunicazione ANUSCA, Primo Mingozzi, oltre alla preziosa collaborazione dei tanti Esperti ANUSCA con i loro articoli "tecnici" sulle tematiche più interessanti del momento.

Info: www.anusca.it - ufficiostampa@anusca.it



Rivista di informazione sulle novità in materia di Servizi Demografici a cura di A.N.U.S.C.A.
Capo redattore: Sauro Dal Fiume - Redazione: Cecilia Bortolotti, Primo Mingozzi, Catia Cecchini, Silvia Zini.

1 CENSIMENTO



Censimento: gli oneri fiscali e previdenziali

Per avere una risposta ai numerosi quesiti che già stanno arrivando in materia di compensi Irl e calcolo dei relativi oneri, ...

di Romano Rivaroli

2 ADOZIONE



Adozione (la parte di "single"): interessante sentenza della Corte di Cassazione

Il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell'istituto...

di Nadia Patriarca

I NOSTRI PARTNER:



INA-SAIA

Dalla notifica alla qualità del dato condiviso

STESEI

La notifica delle variazioni anagrafiche ad INA-SAIA non è un'attività banale né la si deve considerare di secondo piano: non ci stanchiamo di ripeterlo.

Coloro che hanno aderito alla convenzione Anusca-Stesei, beneficiando così della relativa assistenza operativa, se ne sono resi conto.

Si sono anche sorpresi di scoprire metodi e procedure di gestione tali da risolvere fluidamente e facilmente le anomalie ed irregolarità che inevitabilmente il Sistema genera. Hanno cioè trovato nei tecnici Stesei la competenza, il supporto e le soluzioni necessarie a risolvere tutte le difficoltà incontrate, nonché i suggerimenti utili per proseguire con meno difficoltà possibile.

Ricordiamo ancora che si può beneficiare dell'assistenza su INA-SAIA aderendo alla convenzione Anusca-Stesei descritta nella homepage (in alto a destra) del sito dell'Associazione www.anusca.it.

Ora c'è alle porte la pubblicazione del nuovo regolamento INA, novità frutto di un recente intervento normativo (legge 122/2010) con il quale il legislatore ha voluto dare un ulteriore impulso alla semplificazione e dematerializzazione dell'azione amministrativa.

Alla "puntualità e cura" dell'attività di notifica delle variazioni anagrafiche, ora si aggiunge la necessità di dare "qualità" al dato pubblicato in INA, quella qualità che deve consentire alle Amministrazioni collegate al Sistema di fruire dei servizi resi disponibili da INA.

Proprio in un ottica di sensibilizzazione su questo tema, ANUSCA recentemente ha inoltrato una

newsletter ai Comuni associati per segnalare loro la possibilità di effettuare un test gratuito idoneo a verificare la qualità dei dati in INA relativi a tutta la popolazione residente.

Per effettuare il test collegarsi a www.stesei.it

Il risultato del test è significativo: permette di evidenziare la qualità dei dati condivisi.

Anche questa iniziativa è stata resa possibile grazie alla convenzione sottoscritta da Anusca con la Stesei di Torino. In questa occasione, l'operatore può sfruttare non solo la competenza nel processo INA-SAIA assicurata dai tecnici Stesei, ma può anche utilizzare, gratuitamente, uno dei suoi noti applicativi che gestiscono in Comune le varie fasi della notifica

delle variazioni anagrafiche ed il servizio collegato di bonifica delle posizioni anagrafiche irregolari a condizioni speciali.

Dalla notifica dell'evento anagrafico alla qualità del dato condiviso. Siamo certi che gli operatori di anagrafe sapranno cogliere l'opportunità che viene loro offerta da Anusca per preparare adeguatamente in Comune quella Circolarità Anagrafica che è già ora alla base delle scelte strategiche della nazione.

Contattate la Segreteria ANUSCA per informazioni sul **SERVIZIO DI ASSISTENZA INA.SAIA**
Tel. 051/944641 - segreteria@anusca.it

VALIDATI Agenzia delle Entrate

4895

in Ina con stessi dati anagrafici e validati: 4743

in Ina con stessi dati anagrafici e Non validati: 59

in Ina cancellati: 17

in Ina assenti o in Altro comune: 10

in Ina con dati mancanti: 5

in Ina con dati anagrafici diversi: 2

in Ina con dati anagrafici diversi da Verificare: 49

in Ina con stessi dati anagrafici e anomali: 9

in Ina con dati anagrafici diversi e anomali: 0

somiglianze in Ina: 1